



COMUNE DI MEZZOJUSO
Città Metropolitana di Palermo

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Modalità di pagamento e rateizzazione	3
Articolo 4 –Misura della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Soggetti ammessi.....	5
Articolo 6 – Presentazione dell’istanza	5
Articolo 7 – Termine per l’adesione	5
Articolo 8 – Istruttoria del procedimento	6
Articolo 9 –contenzioso tributario pendente.....	6
Articolo 10– Decadenza dalla definizione agevolata.....	7
Articolo 11 – Adempimenti digitali	7
Articolo 12 – Pubblicazione, efficacia e trasmissione al Mef	8
Art. 13 Monitoraggio finanziario e salvaguardia degli equilibri.....	8
Art. 14 Trattamento dei dati personali	8
Art. 15 Entrata in vigore	9



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'istituto della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'istituto della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, di cui al comma 1, rappresenta una misura straordinaria e temporanea finalizzata al recupero delle entrate, alla riduzione dei crediti di dubbia esigibilità e, conseguentemente, al progressivo abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa contabile vigente.
3. L'introduzione della definizione agevolata è disposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dell'ente, della salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto della capacità della misura di incrementare la riscossione delle entrate comunali in coerenza con i principi di cui all'art. 1, commi 102 e 107, della legge 30 Dicembre 2025 n. 199, con particolare riguardo ai crediti di dubbia esigibilità.
4. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali, riscossione in quanto compatibili. Il presente regolamento si applica anche al contenzioso tributario secondo le previsioni di legge e del successivo articolo 9.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata si applica ai debiti relativi alle annualità dal 2020 al 2025 costituenti periodo circoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge 30 Dicembre 2025 n. 199.
2. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata:
 - atti già notificati (avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, avvisi di pagamento e altri atti di recupero emessi dall'ente o dal soggetto incaricato della riscossione);
 - posizioni per le quali, pur non essendo ancora stato notificato l'atto, risultino già formati atti/provvedimenti idonei a costituire titolo del credito (avvisi di accertamento o liquidazione, ingiunzioni fiscali, provvedimenti definitivi o altri atti equipollenti) e per le quali il debito sia determinabile sulla base di dati certi risultanti dagli archivi dell'ente e/o del soggetto incaricato della riscossione;
 - posizioni interessate da controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune secondo quanto previsto al successivo art. 9.
3. Per le annualità pregresse al 2020 possono essere ricompresi nella definizione agevolata, nei limiti del presente regolamento e ove ancora dovuti, i canoni, tributi ed entrate comunali sostituiti dal canone Unico Patrimoniale, riferiti all'occupazione di suolo pubblico e alla fattispecie di esposizione pubblicitaria e affissioni, applicando la misura di cui all'art. 4 comma 1, ove trattasi di entrate di natura tributaria ovvero la misura di cui all'art. 4, comma 2, ove trattasi di entrate di natura patrimoniale secondo la qualificazione prevista dalla normativa vigente e dagli atti regolatori del rapporto.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 109, della legge 199/2025, possono altresì essere oggetto di definizione agevolata esclusivamente le entrate di natura patrimoniale di competenza comunale, riferite al periodo di cui all'art. 2, derivanti da rapporti giuridici di diritto pubblico o privato in cui il Comune riveste la qualità di soggetto creditore diretto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Canoni di concessione e canoni ricognitori limitatamente alle annualità di cui all' art. 2 riferite al



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

periodo di gestione diretta del Comune con esclusione espressa di quelle successive all'eventuale trasferimento della gestione a terzi soggetti;

b) Canoni di locazione attiva e fitti relativi a beni immobili di proprietà comunale;

c) Entrate patrimoniali conseguenti a provvedimenti concessori o autorizzatori dell'ente purché non aventi natura tributaria né assimilabile a tributo;

d) I tributi e le entrate per i quali, pur non essendo ancora intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'affidamento alla riscossione coattiva, risultano già irrogate sanzioni o maturati interessi in forza di avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, provvedimenti definitivi o altri atti comunque idonei a costituire il titolo del credito dell'ente;

e) I tributi e le entrate comunali per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, risulta ancora esperibile il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997. L'adesione della definizione agevolata costituisce alternativa rispetto al ravvedimento operoso per le medesime violazioni e non è ammesso il cumulo dei due istituti. Il perfezionamento della definizione agevolata comporta la rinuncia ad avvalersi del ravvedimento operoso per le medesime violazioni.

5. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

7. Sono compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

8. Sono esclusi dalla definizione agevolata:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- le entrate per le quali, alla data di presentazione dell'istanza, la riscossione risulta affidata all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, al fine di evitare sovrapposizioni con la disciplina statale della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, per le quali resta applicabile esclusivamente la normativa statale vigente;
- le entrate patrimoniali derivanti da rapporti di natura risarcitoria, sanzionatoria, indennitaria o da obbligazioni pecuniarie connesse a titoli edilizi, urbanistici o perequativi, nonché quelle per le quali la normativa vigente o gli atti regolatori del rapporto escludano o limitino l'applicazione di misure agevolative. Resta fermo il rispetto dei regolamenti comunali di Settore e degli atti regolatori dei singoli rapporti giuridici.

ARTICOLO 3. MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE.

1. Il pagamento può essere effettuato:

a) versamento unico: entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di 36 rate mensili, la prima delle quali di importo pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 05 di ciascun



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

mele solare a decorrere dal mese dopo la scadenza della prima rata.

2. Il numero massimo di rate concedibili è determinato in funzione dell'importo complessivo dovuto secondo i seguenti scaglioni:

- a) da € 200,00 fino ad € 1.500,00: n. 12 rate mensili;
- b) da € 1.501,00 fino ad € 4.000,00: n. 18 rate mensili;
- c) da € 4.001,00 ad € 8.000,00: n. 24 rate mensili;
- d) da € 8.001,00 ad € 15.000,00: n. 30 rate mensili;
- e) pari o superiore ad € 15.001,00: n. 36 rate mensili.

3. In caso di pagamento rateale ciascuna rata non potrà essere inferiore ad € 100,00 in coerenza con il criterio stabilito dall'art. 1, comma 92, della legge n. 199/2025 quale parametro di riferimento per la rateizzazione prevista dal presente regolamento.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal 01 Gennaio 2027 gli interessi di dilazione /rateizzazione al tasso legale del 3% annuo in coerenza con il criterio stabilito dall'art. 1, comma 84, della legge 199/2025 quale parametro di riferimento per la rateizzazione prevista dal presente regolamento, calcolati sul debito residuo oggetto di rateizzazione, pro-rata temporis, con applicazione alle rate con scadenza successiva a tale data.

5. Il pagamento avviene tramite i canali indicati dal Comune mediante modello F24, PagoPa o altri strumenti di pagamento autorizzati.

6. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'unica soluzione ovvero della prima rata del piano di rateizzazione, approvato con determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 4 – MISURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. L'adesione alla definizione agevolata comporta, per i tributi comunali ammessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), b) e c) l'esclusione totale:

- a) delle sanzioni tributarie e delle sanzioni comunque irrogate in relazione ai predetti tributi, collegate al debito oggetto di definizione;
- b) degli interessi comunque denominati connessi al debito oggetto di definizione.

2. L'adesione alla definizione agevolata comporta, per le entrate di natura patrimoniale ammesse ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) e comma 5, nonché per le entrate di cui all'art. 2, comma 4, ove qualificate di natura patrimoniale, esclusivamente l'esclusione degli interessi, comunque denominati, restando dovute tutte le ulteriori componenti dell'entrata previste dalla normativa vigente e dagli atti regolatori del rapporto. In particolare, con riferimento al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 819 e ss. della legge n. 160/2019, restano dovute la sanzione prevista dalla disciplina vigente e l'indennità per occupazioni/ impianti abusivi di cui all'art. 1, comma 821, lett. g) della medesima legge ove applicabili.

3. Restano in ogni caso dovute:

- a) Le somme dovute a titolo di capitale (tributo principale) ovvero la quota capitale dell'entrata, come determinata ai sensi della normativa vigente;
- b) Le spese di notifica ove effettivamente sostenute e documentate;
- c) Le spese di eventuali procedure coattive già avviate (spese per notificazioni, intimazioni di pagamento, atti esecutivi e cautelari) esclusivamente se effettivamente sostenute dall'ente o dal soggetto incaricato della riscossione e puntualmente documentate nel fascicolo del procedimento nonché l'eventuale aggio o compenso spettante al soggetto incaricato della riscossione, ove previsto dai relativi contratti o atti convenzionali, nella misura effettivamente maturata e documentata e nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

4. La definizione agevolata non comporta, in alcun caso, riduzioni o abbattimenti del tributo principale né della sorte capitale dell'entrata che resta integralmente dovuta ai sensi della normativa vigente.
5. I versamenti eventualmente già effettuati a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisiti dall'ente, sono imputati a scomputo delle somme dovute per i medesimi carichi/posizioni e non sono rimborsabili, né compensabili né imputabili a titolo diverso da quello originariamente versato, ai sensi dei principi generali dell'ordinamento tributario, salvo diversa disposizione di legge.
6. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
7. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di n. 2 rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI

1. Possono presentare istanza di definizione agevolata i contribuenti, i soggetti obbligati in solido ai sensi di legge, nonché gli eredi e gli aventi causa, limita mentente ai debiti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché riferiti a posizioni giuridiche attive o passive legittimamente trasferite o succedute.
2. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Il contribuente presenta apposita istanza di adesione utilizzando la modulistica “ Allegato A” pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
2. L'istanza può essere presentata:
 - A mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Comune;
 - Mediante consegna all'Ufficio Protocollo;L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente, anche mediante firma digitale ove presentata con strumenti telematici ovvero con firma autografa nei casi di presentazione cartacea.
3. L'istanza deve contenere almeno:
 - Dati anagrafici e fiscali del contribuente nonché un recapito Pec o in mancanza altro domicilio digitale/recapito idoneo ai fini delle comunicazioni;
 - Indicazioni dell'entrata e annualità di riferimento;
 - Estremi degli atti emessi dall'ente o dal soggetto incaricato delle riscossione, se disponibili;
 - Scelta della modalità di pagamento (unica soluzione o rateizzazione);
 - Dichiarazione circa l'eventuale pendenza di giudizi tributari relativi alle posizioni oggetto dell'istanza con gli elementi identificati essenziali
 - Dichiarazione di presa visione delle cause di decadenza previste dal regolamento



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

ARTICOLO 7. TERMINE PER L'ADESIONE

1. Il termine per la presentazione delle istanze di adesione è fissato in 120(centoventi) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 10. Le istanze presentate oltre il predetto termine sono irricevibili/inammissibili.
2. Il Comune rende disponibile sul sito istituzionale un avviso informativo recante la data di scadenza, la modalità di presentazione e la modulistica. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data di protocollazione ovvero, in caso di trasmissione a mezzo PEC, la data e l'orario di consegna della Pec nella casella dell'ente.

ARTICOLO. 8. ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

1. L'ufficio Tributi ovvero il soggetto incaricato della riscossione, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei relativi atti convenzionali o contrattuali, procede all'istruttoria delle istanze e determina l'importo dovuto in definizione agevolata applicando quanto previsto dall'art. 4 sulla base dei dati risultanti dagli archivi dell'ente e/o della riscossione e degli atti idonei a costituire titolo del credito. Ove le posizioni siano gestite dal soggetto incaricato della riscossione , lo stesso opera in supporto istruttorio, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei relativi atti convenzionali o contrattuali, assicurando il flusso informativo e la tracciabilità dei dati e delle attività , restando ferma in capo al Comune la titolarità del procedimento e dell'esito istruttorio.
2. L'esito dell'istruttoria è comunicato al contribuente mediante PEC ovvero con altro modalità idonea e contiene:
 - Numero di protocollo dell'istanza e riferimenti identificativi delle posizioni oggetto di definizione;
 - Importo complessivo dovuto in definizione con indicazione analitica delle componenti (capitale, spese, aggio, interessi di rateizzazione se dovuti, ecc.);
 - Scadenza dell'unica soluzione ovvero piano rateale con indicazioni del numero di rate, importo rata e scadenze;
 - Modalità di pagamento;
 - Avvertenze in caso di decadenza,
 - In caso di pagamento rateale, indicazione degli interessi di dilazione/rateizzazione;
3. La comunicazione di cui al comma 2 è effettuata, di norma, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il Termine può essere sospeso, con comunicazione motivata al contribuente, in caso di richiesta di integrazioni ovvero di necessità di acquisire informazioni dal soggetto incaricato dalla riscossione. In caso di richiesta di integrazioni, la sospensione opera fino alla ricezione della documentazione richiesta o, comunque, fino al termine assegnato al contribuente nella richiesta medesima.
4. Dalla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata e fino alla scadenza dell'unica soluzione ovvero della prima rata comunicata ai sensi del presente articolo, il Comune, ove l'istanza risulti ammissibile e nei limiti dei rapporti contrattuali con i soggetti incaricati della riscossione, dispone per quanto di competenza e richiede al soggetto incaricato l'adozione delle conseguenti misure, non avvia nuove azioni di recupero coattivo e, ove non ancora perfezionate, sospende l'attivazione di azioni cautelari ed esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, restando fermi gli atti già perfezionati e gli effetti degli atti già notificati.



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

ARTICOLO 9 –CONTENZIOSO TRIBUTARIO PENDENTE

1. Possono essere ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di controversie tributarie pendenti alla data di presentazione dell'istanza attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune ai sensi dell'art 1, comma 103, della legge n. 199/2025 purché riferiti ad entrate rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del presente regolamento. La misura della definizione per tali posizioni resta determinata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. In tali casi il contribuente è tenuto a dichiarare in modo esaustivo la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
3. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
4. L'adesione alla definizione agevolata può avvenire mediante pagamento in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento.
5. Ai soli fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima rata ovvero dell'unico soluzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 103. Della legge n. 199/2025.
6. Nelle more del perfezionamento della domanda di definizione il giudizio può essere sospeso dell'autorità giurisdizionale tributaria competente su istanza di parte previa produzione della domanda di definizione.
7. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
8. Entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza, il contribuente trasmette al Comune la documentazione attestante l'avvenuto deposito presso l'Autorità giurisdizionale competente, dell'atto di rinuncia al giudizio ovvero delle istanze e dichiarazioni di rito comunque previste dalla disciplina processuale vigente ai fini della sospensione o dell'estinzione del giudizio. Il mancato adempimento di quanto previsto dal presente comma, in assenza di giustificato motivo debitamente documentato, comporta l'inefficacia dell'ammissione alla definizione agevolata limitatamente alle posizioni oggetto di contenzioso, ferma restando la possibilità di perfezionare la definizione per eventuali ulteriori posizioni non controverse ricomprese nelle medesima istanza, ove ammissibili ai sensi del presente regolamento.
9. Le disposizioni del presente articolo operano ai soli fini istruttori e di coordinamento con l'attività dell'ente e non derogano nei limiti sui termini, sulle modalità e sugli effetti del processo tributario, che restano disciplinati dal D.lgs. n. 546/1992 e dalle altre norme vigenti.

ARTICOLO 10 – DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata nei seguenti casi:
 - a) Mancato pagamento dell'unica soluzione entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento;
 - b) Mancato pagamento di n. 2 rate, anche non consecutive, del piano di rateizzazione, intendendosi per mancato pagamento l'omesso versamento integrale della rate entro la scadenza, tenuto conto delle



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

tollerazione di cui al comma 4;

c) Mancato pagamento dell'ultima rata prevista dal piano entro la relativa scadenza, tenuto conto delle tolleranze di cui al comma 4.

2. La decadenza opera automaticamente e senza necessità di ulteriori atti da parte dell'ente, ferma restando la comunicazione al contribuente dell'intervenuta decadenza ai fini della tracciabilità del procedimento e dell'eventuale ripresa delle attività di riscossione.

3. In caso di decadenza:

a) I versamenti effettuati restano definitivamente acquisiti dall'Ente a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;

b) Il debito residuo è recuperato secondo le regole ordinarie di riscossione con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'imputazione dei versamenti già eseguiti a scomputo del dovuto per i medesimi carichi/posizione;

c) Non è ammessa una nuova istanza di definizione agevolata per i medesimi carichi.

4. E' riconosciuta una tolleranza di 10 (dieci) giorni di calendario per il pagamento delle rate; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni sulla decadenza del presente articolo. La tolleranza non comporta la rimodulazione delle scadenze successive.

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI DIGITALI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 106, della legge n. 199/2025, Il Comune assicura la possibilità di utilizzo dei strumenti digitali per la presentazione delle istanze e per i pagamenti, mediante PEC, sistemi di pagamento elettronico e servizi online eventualmente disponibili, nel rispetto della normativa vigente, in materia di amministrazione digitale e protezione dei dati personali, nonché dei requisiti di tracciabilità del procedimento.

ARTICOLO 12 – PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E TRASMISSIONE AL MEF

1. Il presente regolamento acquisisce efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della legge n. 199/2025 con indicazione della data di pubblicazione.

2. Il regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze- entro 60(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, con le modalità previste dal Mef o comunque mediante invio telematico idoneo a garantirne la tracciabilità. La trasmissione non costituisce condizione di efficacia del regolamento.

ARTICOLO 13 MONITORAGGIO FINANZIARIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

1. L'ufficio competente cura il monitoraggio periodico dell'andamento delle adesioni, degli incassi e degli effetti sul recupero delle entrate, anche ai fini della corretta rappresentazione contabili e della valutazione degli impatti sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nel rispetto della normativa contabile vigente, con evidenza distinta per tipologia di entrata di annualità, modalità di pagamento (unica soluzione /rate) decadenza e contenzioso, ove presente;

2. Il monitoraggio è svolto in raccordo con il servizio Finanziario, nonché, ove coinvolto, con il soggetto incarico della riscossione per le posizioni di competenza, con report almeno trimestrale durante la finestra di adesione e nella fase di prima attuazione dei pagamenti. E' altresì redatto un report riepilogativo finale entro 60 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle istanze di cui all'art.6.

3. Qualora del monitoraggio emergano elementi idonei a determinare pregiudizio agli equilibri di



COMUNE DI MEZZOJUSO

Città Metropolitana di Palermo

bilancio, l'ente adotta le misure organizzative e gestionali necessarie a salvaguardare gli equilibri di bilancio, ivi incluse misure di rafforzamento istruttorio e di coordinamento operativo con il servizio finanziario e con il soggetto incaricato della riscossione, nel rispetto dei rapporti contrattuali, fermo restando che le adesioni perfezionate restano valide nei limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle istanze e delle attività istruttori e di riscossione è effettuato dal Comune, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi il regolamento (UE) 2016/679 e il D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. N. 101/2018.
2. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'applicazione del presente regolamento, con modalità idonee a garantire la sicurezza, integrità e riservatezza, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività, nonché in conformità agli obblighi di conservazione documentale e contabile. Eventuali soggetti incaricati della riscossione e/o della gestione operativa trattano i dati nel rispetto della disciplina vigente e secondo quanto previsto dagli atti di affidamento/ convenzione anche ai fini della tracciabilità del procedimento.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile sul sito istituzionale del Comune e, ove previsto, allegata alla modulistica di cui all'Allegato A, con indicazione delle finalità, della base giuridica, delle categorie di dati trattati, dei tempi di conservazione e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ARTICOLO 15. ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale vigente, ai principi dell'ordinamento tributario, nonché ai regolamenti comunali in materia di entrate.